

colo fosse investito di un episcopato, di un beneficio, di una parrocchia, vi sarebbero i tribunali avanti ai quali la magistratura competente potrebbe provocare un giudizio, ed i tribunali, con quella imparzialità che è propria del loro istituto, deciderebbero e riparerebbero se violazione della legge fosse avvenuta.

Il regio *exequatur*, signori, non ha mai avuto oggetto simile; il regio *exequatur* è stato sempre determinato da misure di alta politica, che il Governo ha voluto adottare per assicurarsi che non risiedano in uffici importanti ed influenti sulle popolazioni personaggi non accetti e non concordi coi principii del Governo, ovvero tali che, per i loro precedenti politici o per non buoni rapporti col Governo, possano essere considerati pericolosi.

L'articolo 16 avrebbe compromesso il voto della Camera se, per assicurare l'adempimento di quanto prescrive, non si avesse il modo il più legale, il più naturale, il più liberale; ma, quando esiste il sistema il più liberale perchè quell'articolo 16 trovi la sua pratica applicazione, io non posso assolutamente intendere che da quello che in tale articolo 16 fu detto si argomenti per mostrare che siamo pregiudicati nel voto che daremo all'articolo 17. Poteva, o signori, farsi luogo a questionare sulla opportunità di quella che oggi si chiama libertà che accordare si vuole alla Chiesa, ma questa questione è fuori di proposito oggi, dappoichè la libertà è stata proposta come fine, come scopo della legge, e, dove voi la disconoscete, verreste ad urtare colle vostre stesse deliberazioni. E mentre da molti giorni si decanta l'importanza morale che questa libertà deve spiegare non solo per lo Stato, ma ben anche per la Chiesa medesima; mentre da questi banchi più volte si è ripetuto che, accordando questa tanto magnificata libertà, si aprirà una nuova via ampia di gloria e di progresso alla Chiesa; strano sarebbe che, con l'articolo sul quale ora discutiamo, si desse luogo a supporre che questa stessa libertà della Chiesa mettesse paura. E appunto perchè io non amo una contraddizione flagrante, mi giova ritenere che anche nell'articolo 17 sarà rispettato lo stesso principio di libertà e verrà tolto questo impaccio alla libera azione della Chiesa, che appellasi regio *exequatur*.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Interlandi-Landolina.

Una voce. Non c'è.

PRESIDENTE. C'è l'onorevole Ercole?

Una voce. È assente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ugdulena?

Una voce. Non è presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare.

MERZARIO. Essendosi la discussione già di troppo prolungata, mi restringerò a poche e brevissime considerazioni.

È un fatto, checchè abbia voluto dire l'onorevole Massari, che le menti di moltissimi fra noi sono tuttora divise fra due diversi sistemi, l'uno di applicare intiera la libertà della Chiesa, l'altro di stabilire semplicemente per ora dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato. Intanto già vennero fatte parecchie concessioni.

Egli è perciò che stimo bene che sia mantenuto l'articolo 19 della legge, il quale riserva parecchie importantissime questioni, riserva cioè di regolare più tardi con tranquillità e con maggiore esperienza il modo di esistere, ossia le rappresentanze giuridiche e le forze finanziarie della Chiesa; e in pari tempo non ci toglie di ritornare in stagione più matura sul principio contrastato, che alcuni rispettano come un filosofico assioma, altri riguardano come un rettorico epifonema, della libera Chiesa in libero Stato.

Questa libertà, o signori, della quale taluni si mostrano invaghiti, ed altri sentono paura, non è intesa al giorno d'oggi, come nei primi tempi del cristianesimo, quando, per esempio, Plinio scrivendo all'imperatore Traiano, chiedeva libertà pei cristiani, il che allora voleva dire che i cristiani non fossero mandati agli ergastoli e ai patiboli, perchè confessavano di credere in un Dio solo.

In oggi non solo la Chiesa cattolica, ma tutte le società religiose godono o possono godere anche fra noi delle libertà invocate da Plinio ed accordate poi da Costantino, che ebbe quasi il nome di santo.

Il concetto della libertà della Chiesa, col mutare dei tempi, si è molto amplificato ed esteso, ed oggigiorno comprende e contende le facoltà soprattutto di possedere, di amministrare, di rappresentare ed anche di governare senza l'intromissione dell'autorità civile e del politico sindacato.

Egli è dinanzi a questo vasto concetto della libertà soprattutto nella cattolica Chiesa, la quale ancora tiene in Italia larghi possessi, ha una gerarchia fortemente organizzata, un Governo suo proprio, ed un codice suo particolare, senza avere, come altrove il contrappeso e la controprova di poderose comunioni dissidenti, che gli animi di molti si arrestarono impensieriti, non ben sapendo, se al di là di certi confini siavi veramente libertà o tirannia, legittimo acquisto od usurpazione.

Imperocchè, o signori, quando lo Stato voglia spogliarsi di tutti i poteri che per lungo volger di secoli si è guadagnato a torto od a ragione nel campo del dominio ecclesiastico, a chi per giustizia, e senza lesione dei diritti di chicchessia potrebbe far cessione o restituzione di tali beni? Al Papa? ai vescovi? alle assemblee diocesane e parrocchiali che non esistono? Giacchè nessuno finora ha espresso il pensiero che lo Stato debba inghiottire quanto ancora rimane di beni ecclesiastici, debba imporre allo comunione religiose di rinunciare per sempre a qualsiasi possesso, e di cam-